

dell'E. V che è intenzione del Governo italiano di procedere al rimborso al Governo thailandese della somma di lire sterline 601.360 da esso versata nel settembre 1938 come prima rata per la fornitura di due incrociatori: fornitura che non poté aver luogo per i successivi eventi bellici.

Il Governo italiano propone pertanto di liquidare detta pendenza finanziaria in cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-1961. A tal fine il Governo italiano s'impegna ad iniziare con ogni sollecitudine la procedura prevista dalla legislazione italiana per l'autorizzazione al pagamento della somma suddetta.

Se il Governo thailandese concorderà su quanto precede, la presente lettera e la risposta di V. E. costituiranno un accordo fra i nostri due Governi sulla questione di cui si tratta.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

PELLA

S. E. PHAIROT JAYANAMA  
Ambasciatore di Thailandia ROMA

THE ROYAL THAI EMBASSY  
N. 1273/2503

27th October 1960

Monsieur le Ministre,

I have the honour to refer the letter of your predecessor No. 45/06259/375 dated the 25th March 1960, informing me as follows:

« Faccio seguito alla mia lettera n. 45/4061/240 del 25 febbraio 1960, ed ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V che è intenzione del Governo italiano di procedere al rimborso al Governo thailandese della somma di lire sterline 601.360 da esso versata nel settembre 1938 come prima rata per la fornitura di due incrociatori: fornitura che non poté aver luogo per i successivi eventi bellici.

Il Governo italiano propone pertanto di liquidare detta pendenza finanziaria in cinque annualità a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61. A tal fine il Governo italiano s'impegna ad iniziare con ogni sollecitudine la procedura prevista dalla legislazione italiana per l'autorizzazione al pagamento della somma suddetta.

Se il Governo thailandese concorderà su quanto precede, la presente lettera e la risposta di V. E. costituiranno un accordo fra i nostri due Governi sulla questione di cui si tratta ».

In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the Thai Government accepts the proposal as stated above.

I avail myself of this opportunity, Monsieur le Ministre, to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

PHAIROT JAYANAMA

His Excellency  
Prof. Antonio SEGNI  
Minister of Foreign Affairs,  
Farnesina Palace ROME

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri  
PICCIONI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1757.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa conclusa ad Ivrea il 16 maggio 1961.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente rettifiche di frontiera allo stretto di Lavena e lungo il fiume Tresa conclusa ad Ivrea il 16 maggio 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 4 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI —  
ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli Bosco

**Convention entre la République Italienne et la Confédération Suisse concernant une modification de la frontière au détroit de Lavena ainsi que sur la Tresa.**

La République Italienne et la Confédération Suisse, vu la Convention conclue entre l'Italie et la Suisse le 17 septembre 1955 au sujet de la régularisation du lac de Lugano,

considérant qu'il est nécessaire de procéder à une adaptation de la frontière italo-suisse au détroit de Lavena ainsi que sur la Tresa, ont résolu de conclure la présente Convention. Elles ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

La République Italienne:

Monsieur le Général de Brigade Ermanno Rossi,  
Directeur de l'Institut géographique militaire,

La Confédération Suisse:

Monsieur Ernst HUBER

Directeur du Service topographique fédéral, lesquels, après examen de leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article 1<sup>er</sup>

En modification partielle de la Convention du 24 juillet 1941, conclue entre la Confédération Suisse et le Royaume d'Italie au sujet de la détermination de la frontière italo-suisse entre le Run Do ou Cima Gari-